

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO UBICATI NELLE REGIONI TOSCANA E UMBRIA**

**FAQ – RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI**

**❖ QUESITO 1):**

*Per i "requisiti di capacità tecnica e professionale" (par. 7.3) ed in particolare per i requisiti relativi alle prestazioni svolte per la categoria S.03 o S.04 Strutture, possono essere utilizzati gli importi degli incarichi relativi a prestazioni di vulnerabilità sismica?*

**RISPOSTA:**

Spett.le operatore economico, in linea generale, e per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, preme rilevare che nell'ambito della presente procedura, in ragione delle peculiarità della medesima, viene richiesto ai concorrenti di attestare in parte servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016 relativi a determinati **importi lavori minimi** ed in parte prestazioni di **un certo valore** (i.e. importo minimo delle prestazioni svolte); entrambi, avuto riguardo alle Categorie e ID delle Opere individuate nei documenti di gara, a seconda del singolo lotto. Avuto riguardo a ciascun lotto, ed in relazione sia all'elenco dei servizi sia ai servizi di punta, viene quindi richiesto un requisito relativo a lavori ed un requisito relativo a servizi.

Per quanto attiene, quindi, le specifiche Categorie e ID delle Opere S03 o S04 (a seconda del singolo lotto) i relativi requisiti di partecipazione sono stati infatti quantificati in parte in relazione all'importo lavori ed in parte parametrati all'importo del servizio da affidare (partendo dall'aprioristico presupposto per cui la parte di compenso/corrispettivo a base di gara stimato per l'attività di verifica della vulnerabilità sismica oggetto dell'appalto non risulta rapportato ad uno specifico importo lavori, non essendo nota l'effettiva natura degli interventi da eseguire, strettamente correlata all'effettivo livello di conoscenza raggiunto), discendendone che le attestazioni da rendersi ai fini della partecipazione attengono in parte esperienze pregresse relative ad importi lavori minimi (cfr. prima tabella di ciascun lotto per le lettere e) ed f) del par.7.3) ed in parte prestazioni eseguite di un certo valore minimo (cfr. seconda tabella di ciascun lotto per le lettere e) ed f) del par.7.3), a prescindere, in tal ultimo caso, dall'importo lavori cui siffatti corrispettivi per servizi tecnici risultano riconducibili.

Ciò posto, ai fini della partecipazione e per quanto attiene i requisiti di cui al paragrafo 7.3 lett. e) ed f) (sia che si faccia riferimento a c.d. servizi tecnici relativi a importi lavori minimi oppure a c.d. servizi tecnici eseguiti aventi un determinato importo minimo), possono essere attestati i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016. I servizi per le verifiche di vulnerabilità sismica sono da ricomprendersi tra i "servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici" idonei ai fini della partecipazione alla procedura, in linea con quanto previsto nelle Linee guida ANAC n.1 al punto 2.2.2.4, in cui viene espressamente specificato che "possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del Codice le prestazioni di ingegneria **relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione**".

**❖ QUESITO 2):**

*In merito al requisito dei 2 servizi di punta in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, a pag 23 del disciplinare troviamo scritto che deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria: vista l'infrazionabilità del singolo servizio, tale dicitura implica che almeno un servizio, quello di importo maggiore, deve essere posseduto dalla mandataria e quindi non è possibile presentare due servizi eseguiti dalle mandanti? Può essere fatto avvalimento per il requisito della certificazione EGE? In quale documento possiamo trovare caratteristiche o almeno denominazione degli edifici oggetto dei servizi?*

**RISPOSTA:**

In linea generale, e per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, è opportuno premettere che nell'ambito della presente procedura, in ragione delle peculiarità della medesima, viene richiesto ai concorrenti di attestare in parte servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016 relativi a determinati **importi lavori minimi** ed in parte prestazioni di **un certo valore** (i.e. importo minimo delle prestazioni svolte); entrambi, avuto riguardo alle Categorie e ID delle Opere individuate nei documenti di gara, a seconda del singolo lotto. Ne discende, quindi, che le attestazioni da rendersi ai fini della partecipazione attengono in parte esperienze pregresse relative ad importi lavori minimi (cfr. prima tabella di ciascun lotto per le lettere e) ed f) del par.7.3) ed in parte prestazioni eseguite di un certo valore minimo (cfr. seconda tabella di ciascun lotto per le lettere e) ed f) del par.7.3), a prescindere, in tal ultimo caso, dall'importo lavori cui siffatti corrispettivi risultano riconducibili.

Per quanto concerne il requisito dei **due servizi di punta**, stando alla disciplina introdotta in materia dal Bando Tipo n.3 nella parte afferente i RT orizzontali, lo stesso deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In merito, poi, alla infrazionabilità del singolo servizio, l'ANAC ha acclarato nel chiarimento che è stato pubblicato sul sito dell'Autorità il 19 novembre 2018 che *"Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento -mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID"*.

Posto quanto sopra, nell'ambito della presente procedura è stato quindi previsto che a ciascuna coppia di servizi di punta per ogni categoria/ID possa concorrere un unico operatore oppure due operatori distinti, in linea con la disciplina di cui al bando Tipo ed al succitato chiarimento, garantendo così la massima partecipazione. Cionondimeno, considerando che i requisiti di cui ai punti e) ed f) del paragrafo 7.3, e per le ragioni esplicitate nel disciplinare, sono stati parametrati in parte ad un importo lavori ed in parte ad un importo servizi, richiedendo quindi da un lato e per la categoria/ID S03 o S04 (a seconda del singolo lotto), due servizi di punta per importi lavori di un certo ammontare complessivo e due servizi di punta per le categorie/ID S03 o S04 ed E22 o E20 (a seconda del singolo lotto) relativi a prestazioni di un certo valore complessivo (i.e. valore complessivo di ciascuna coppia), occorre contestualizzare la disciplina propria dei Raggruppamenti orizzontali avuto riguardo alle peculiarità della procedura di cui trattasi ed alle specifiche tabelle relative ai requisiti richiesti riportate con riferimento a ciascun lotto nel paragrafo 7.3.

Pertanto, avuto specifico riguardo ai servizi di punta di cui alla lettera f) del punto 7.3, e nel rispetto della logica propria dei raggruppamenti orizzontali, nonché della regola della cumulabilità - che invece non trova applicazione per l'elenco dei servizi di cui alla lettera e) del paragrafo 7.3) - occorre che la mandataria possieda in misura maggioritaria il requisito relativo ai servizi di punta relativo a lavori di un certo importo complessivo nonché il requisito relativo ai servizi di punta per prestazioni di un certo valore complessivo. Il possesso maggioritario deve essere quindi inteso con riferimento al requisito relativo a lavori di un certo importo e contestualmente con riferimento al requisito per prestazioni di un certo valore, **senza che ciò comporti in tal ultimo caso** la necessità che la mandataria possieda un servizio, quello di maggior importo, per ciascuna coppia di servizi di punta. Del resto, l'ANAC nella Nota illustrativa sul Bando Tipo specifica che per i servizi di punta (e non già per l'elenco di servizi di cui alla lettera e) del paragrafo 7.3) rispetto al quale, nel caso di RT orizzontale, ogni operatore deve dare un proprio contributo, fermo il possesso maggioritario in capo alla mandataria) relativi a ciascuna Categoria/ID, vale il **principio della cumulabilità** a prescindere dall'obbligo di un contributo minimo da parte dei singoli ed a condizione che sussista il possesso maggioritario del requisito (come sopra ripartito ed individuato in ragione delle peculiarità dell'appalto) in capo alla capogruppo.

Per quanto concerne l'**avvalimento**, lo stesso non è ammissibile per i requisiti di ordine generale e **idoneità professionale** di cui al **punto 7.1** - come specificato nel Disciplinare di gara al paragrafo 8 - tra cui rientrano le specifiche professionalità richieste ai fini del gruppo di lavoro, individuate per l'appunto nell'ambito dei requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara. Nel disciplinare, infatti, ai fini dei requisiti di capacità tecnica e professionale non sono state previste ulteriori qualifiche/titoli di studio rispetto alle professionalità proprie del gruppo di lavoro. La stessa Autorità nella Nota illustrativa al Bando tipo n.3 ha chiarito che *"richiedere una determinata professionalità quale requisito di idoneità professionale comporta che il concorrente non potrà fare ricorso all'avvalimento, in quanto ritenuti requisiti propri dell'affidatario"*; diversamente, *"richiedere una professionalità quale requisito di capacità tecnica (nel caso specifico avrebbe dovuto essere individuato nell'ambito del paragrafo 7.3) comporta che la stessa possa essere oggetto di avvalimento"*.

Pertanto, relativamente al possesso della certificazione EGE, di cui ne è stato chiesto il possesso in capo al professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia, non è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Detta certificazione rientra in un meccanismo autorizzatorio basato sul possesso di condizioni strettamente personali, ritenuto intrinseco e proprio dell'affidatario in ragione dell'oggetto dell'appalto, tra cui è ricompresa la diagnosi energetica.

In relazione ai requisiti di idoneità e particolarmente in relazione ai requisiti del gruppo di lavoro, le figure professionali richieste devono quindi far parte del costituendo raggruppamento nel suo insieme e quindi, devono essere presenti all'interno della mandataria e/o delle mandanti, in base alla concreta modalità di partecipazione adottata (se RT verticale o orizzontale).

Una sintetica descrizione degli **immobili** oggetto del servizio è rinvenibile nell'allegato **fascicolo immobiliare**, contenente tra i vari dati, visure catastali, fotografie e planimetrie dei beni inseriti nel singolo lotto.

### ❖ **QUESITO 3:**

In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede se, per la valutazione dei lavori ed i servizi espletati negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del bando, si fa fede alla data di incarico della commessa oppure alla data di fine incarico e quindi di acquisizione del certificato di buona e regolare esecuzione. Si potrebbe verificare, infatti, che una commessa abbia inizio prima dell'ultimo decennio, ma termini nel periodo di interesse (ultimi dieci anni)

## **RISPOSTA:**

Come specificato nel disciplinare nel paragrafo 15.2, i servizi di cui al par. 7.3 lett. e) e f) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero **la parte di essi** ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

La prescrizione dell'ultimazione dei servizi (o di parte degli stessi, qualora iniziati prima) nel periodo di riferimento risponde alla ratio che solo **i servizi ultimati ed attestati nelle forme di legge** danno la garanzia dell'idoneità e dell'affidabilità tecnico-organizzativa e professionale del concorrente, mentre le prestazioni professionali non ultimate (da non confondere, se del caso, con il concetto di lavori ancora in corso cui le prestazioni di ingegneria o architettura si riferiscono) potrebbero risultare svolte in modo irregolare o non conforme alle regole d'arte o alle condizioni contrattuali. Va da sé che, nell'ipotesi di quei servizi che ancorché iniziati anteriormente al decennio siano stati ultimati ed approvati nell'arco temporale di riferimento ed ai fini di quei requisiti di cui alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3, consistenti nell'avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e architettura di un certo ammontare complessivo ed avuto riguardo alle categorie/ID opere individuate, l'operatore dovrà attestare il solo importo/corrispettivo relativo alla parte di servizio ultimata ed approvata nel decennio. In merito, si precisa infatti per mera completezza che, ai fini della presente procedura, in ragione delle peculiarità della medesima, viene richiesto ai concorrenti di attestare in parte servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016 relativi a determinati **importi lavori minimi** ed in parte prestazioni di **un certo valore** (i.e. importo minimo delle prestazioni svolte); entrambi, avuto riguardo alle Categorie e ID delle Opere individuate nei documenti di gara, a seconda del singolo lotto.